



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

CAPITOLATO TECNICO RELATIVO ALL'AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA - AI SENSI ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B, D.LGS. N. 36/2023 – DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO 01/07/2025 al 30/06/2029.

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto servizi di brokeraggio e consulenza assicurativa, comprensivi di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, nella loro esecuzione e gestione a favore di ASP Seneca.

Asp Seneca organizza ed eroga in maniera unitaria, per conto delle amministrazioni comunali facenti parte dell'Unione Terre d'Acqua e dell'Ausl i:

- servizi di assistenza residenziali e semiresidenziali rivolti ad anziani (Case Residenza e Centri Diurni);
- servizi rivolti a nuclei familiari con minori;
- servizi rivolti a persone adulte che versano in stato di bisogno sociale e socio-sanitario, ivi incluse le persone con disabilità.

ART. 2 - PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO

Il servizio, da eseguirsi con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale, comprende le seguenti attività, indicate in via principale e non esaustiva:

- 1. Esame della sinistrosità e gestione dei sinistri, analisi dei fatti denunciati da parte di terzi e costante assistenza durante le varie fasi del sinistro e monitoraggio annuale degli stessi.**
- 2. Gestione dei rapporti con le compagnie assicurative con particolare riguardo alla gestione dei sinistri attivi e passivi (comprendendo anche quelli già verificatisi e pendenti alla data dell'affidamento del servizio).**
- 3. Attività di supporto tecnico ed amministrativo nella predisposizione di capitolati tecnici e documenti di gara, attività di assistenza e consulenza per le procedure di gara afferenti all'affidamento dei servizi assicurativi.**
- 4. Monitoraggio per garantire adeguata copertura assicurativa ad ASP in base all'evolversi delle attività esercitate, della sinistrosità e della normativa vigente.**
- 5. Eventuale richiesta di redazione di pareri e consulenza in materia assicurativa.**

Si specifica altresì che l'attività dovrà essere garantita, anche in loco presso Villa Emilia – Sede Amministrativa di ASP Seneca, ogni qualvolta se ne ravveda la necessità.

ART. 3 - COPERTURA ASSICURATIVA AFFIDATA AL BROKER



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

1. Le polizze attualmente in vigore, oggetto dell'attività di Brokeraggio assicurativo, sono le seguenti:

Numero Polizza	Prodotto	Compagnia Assicurativa	Data Scadenza	Importo Totale Annuo	Importo Imponibile Annuo	Stima Provvigioni %	Importo Provvigioni
430346179	RCT/O	GENERALI ITALIA SPA	31/12/2025	65.000,00	53.169,73	12%	6.380,37
91/M13577993	Tutela Legale	ITAS MUTUA	31/12/2025	6.300,00	5.195,88	12%	623,51
OR/M13577640	Incendio ALLRISKS	ITAS MUTUA	31/12/2025	9.894,00	8.093,25	12%	971,19
OR/M13577687	Incendio ALLRISKS	ITAS MUTUA	31/12/2025	609,00	609,00	12%	73,08
00534511576	Auto Ind RCA + CVT	ALLIANZ SPA	31/12/2025	362,50	292,04	6%	17,52
00534511577	Auto Ind RCA + CVT	ALLIANZ SPA	05/01/2026	425,00	341,44	6%	20,49
3883351	Infortuni Collettive	NET INSURANCE SPA	31/12/2025	695,00	678,05	12%	81,37
IFLE007748	RC PATRIMONIALE	AIG EUROPE SA	31/12/2025	6.250,00	5.112,47	12%	613,50
ILIEK03353	Auto Flotte CVT	AIG EUROPE SA	31/12/2025	1.375,00	1.211,45	12%	145,37
TOTALE				90.910,50	74.703,31		8.926,40

2. I dati relativi alle polizze in vigore vengono forniti al fine di informare adeguatamente gli interessati circa le attuali condizioni contrattuali in relazione ai rischi garantiti. Tali dati non vincolano in alcun modo ASP Seneca a stipulare per il futuro le stesse polizze alle medesime condizioni.

3. Resta inteso che qualora ASP Seneca stabilisca di interrompere o non rinnovare la prosecuzione della copertura di uno o più rischi sopra indicati, il Broker non potrà avanzare alcuna pretesa al riguardo.

4. Durante il periodo di vigenza contrattuale del servizio di brokeraggio, ASP Seneca potrà concedere al Broker l'intermediazione di ulteriori polizze, secondo le condizioni contrattuali previste dal presente Capitolato.

5. L'eventuale affidamento di ulteriori polizze costituisce giudizio insindacabile di ASP Seneca e, pertanto, il Broker non potrà formulare eccezione alcuna sulla volontà di ASP di non avvalersi delle prestazioni del Broker per la stipula di predette polizze anche in relazione ad eventuali servizi già resi.

ART. 4 - DECORRENZA DELL'AFFIDAMENTO - DURATA - OPZIONI

1. L'affidamento avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto.

2. Il contratto di brokeraggio avrà durata di 4 anni, a decorrere indicativamente dal 01/07/2025 e fino al 30/06/2029.

3. Asp Seneca si riserva di proporre l'eventuale esecuzione immediata delle prestazioni dedotte dal presente Capitolato, nelle more della stipula del contratto.

4. Alla scadenza naturale del contratto prevista dal comma 2 del presente articolo, ASP Seneca potrà chiedere di esercitare l'opzione di proroga di 1 anno ai sensi del comma 10 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. In tal caso, il nuovo contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto per ASP Seneca.

5. Asp Seneca si riserva di esercitare l'eventuale proroga "tecnica" per un periodo non superiore ai 6 mesi al verificarsi delle condizioni di cui al comma 11 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

6. Il contratto cesserà con decorrenza immediata qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli

2

ASP Seneca

Servizio Centrale Unica Acquisti

Villa Emilia - Via Marzocchi, 1/a

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 051/6878101 - Fax 051/6875642

e-mail: centraleunicaacquisti@asp-seneca.it - pec: asp-seneca@cert.provincia.bo.it

COD.FISC. e P.IVA 02800411205



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.lgs. 07/09/2005 n. 209.

ART. 5 – VALORE DELL’AFFIDAMENTO - CORRISPETTIVO

1. Il valore complessivo del servizio viene stimato in **Euro 49.095,20** comprensivo di:

- n. 4 anni di servizio;
- opzione proroga di 1 anno ai sensi del comma 10 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- eventuale proroga "tecnica" per un periodo non superiore ai 6 mesi al verificarsi delle condizioni di cui al comma 11 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

2. L'importo è costituito dalla stima del valore totale delle provvigioni destinate al Broker, stimate sulla base di affidamenti simili.

3. L'espletamento dei servizi di brokeraggio e consulenza assicurativa non comporta per ASP alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro. Il Broker affidatario sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi sulla base della provvigione offerta in questa consultazione. (Clausola di brokeraggio).

4. Il Broker non avrà nulla a pretendere da ASP Seneca per l'attività resa in forza dell'affidamento, anche in caso di mancato adempimento da parte delle medesime Compagnie assicuratrici.

Nessun compenso spetta, inoltre, a Broker nel caso in cui ASP Seneca ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

ART. 6 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

1. Il Broker dovrà trasmettere ad ASP Seneca i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie ecc.) almeno 30 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze.

2. Nell'ambito della gestione delle polizze, salvo diversa indicazione di ASP, quest'ultima provvederà al pagamento dei premi (franchigie e conguagli compresi) relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla stipula del contratto, per il tramite del Broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto di ASP Seneca, nei termini e con le modalità convenuti con la Compagnia stessa al fine di garantire l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa. Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per ASP Seneca.

3. Il Broker provvederà alla rendicontazione dei pagamenti secondo gli accordi vigenti con le Compagnie delegatarie e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori.

4. Il Broker, contestualmente ai versamenti di cui sopra, si impegna a rilasciare ad ASP Seneca le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

5. In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili di ASP Seneca e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker, con valuta per il beneficiario entro il termine contrattualmente previsto con le



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

compagnie assicuratrici, sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per l'ente stesso.

6. Non sono imputabili ad ASP Seneca gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie assicuratrici. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL BROKER

1. Il Broker dovrà osservare le disposizioni previste dal D.Lgs. 5 maggio 2005, n. 209, e s.m.i., per l'esercizio dell'attività di consulenza e mediazione assicurativa.

2. Il Broker dovrà svolgere l'incarico alle condizioni contenute nel contratto, nel presente capitolato, nell'interesse esclusivo di ASP Seneca e nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste che la stessa fornirà.

3. Il Broker dovrà, in particolare, osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle proprie proposte in ogni loro fase e dovrà seguire quanto dallo stesso indicato nel capitolato, nella relazione tecnica del servizio offerto e nella proposta economica, fatte salve le diverse indicazioni da parte di ASP, assicurando adeguata assistenza con personale idoneo e qualificato. ASP Seneca potrà in ogni momento chiedere la sostituzione delle risorse umane qualora fossero ritenute non idonee alla perfetta esecuzione del servizio; l'esercizio di tale facoltà non comporterà oneri alcuno a carico della stessa.

4. Il Broker ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verrà in possesso nell'espletamento del servizio. È fatto obbligo al Broker di garantire che il personale addetto all'esecuzione del servizio conservi il più assoluto riserbo sui dati e sulle informazioni raccolte nell'espletamento dello stesso. Le informazioni acquisite nel corso del contratto saranno impiegate esclusivamente per finalità relative all'oggetto del servizio secondo quanto previsto dal GDPR (General Data Protection Regulation) di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

5. Il Broker deve garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività di ASP Seneca.

6. Il Broker, in quanto unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio, deve predisporre tutte le misure idonee al raggiungimento di tale scopo, cosicché il servizio venga svolto con la massima diligenza e a regola d'arte.

7. Il Broker deve svolgere il servizio nell'interesse esclusivo di ASP Seneca, mantenendo a tal fine, nel fornire suggerimenti ed elementi di valutazione in sede di predisposizione degli atti relativi a procedimenti per l'espletamento di gare d'appalto, un atteggiamento di obiettività e d'indipendenza.

8. Il Broker si obbliga a garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

9. Il Broker si obbliga inoltre:

- a) alla scadenza del contratto di affidamento, a trasmettere senza ritardo al nuovo Broker a cui sarà affidato analogo servizio tutta la documentazione in suo possesso riguardante la gestione del

ASP Seneca

Servizio Centrale Unica Acquisti

Villa Emilia - Via Marzocchi, 1/a

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 051/6878101 - Fax 051/6875642

e-mail: centraleunicaacquisti@asp-seneca.it - pec: asp-seneca@cert.provincia.bo.it

COD.FISC. e P.IVA 02800411205



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

servizio espletata per ASP Seneca;

b) a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze, senza che sia necessario l'intervento di ASP Seneca e senza che la stessa possa incorrere in alcuna responsabilità derivante dallo stesso. Il Broker si impegna pertanto a tenere indenne ASP Seneca da qualsiasi conseguenza negativa, di tipo economico e non, che sia ricollegata al trasferimento dell'incarico del Broker cessante;

c) ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate da ASP Seneca;

d) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

e) ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni;

f) fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano il Broker anche nel caso in cui quest'ultimo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto;

g) a comunicare ad ASP Seneca ogni variazione della propria sede e/o ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o la rappresentanza legale della stessa.

ART. 8 – DIVIETI

1. Il Broker affidatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici di ASP Seneca, né potrà impegnare in alcun modo la stessa, se non preventivamente ed espressamente autorizzato.

2. Salvo espressa autorizzazione, il Broker non potrà sottoscrivere documenti contrattuali in nome e per conto di ASP Seneca, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla stessa.

3. In caso di inosservanza di tale divieto, quanto posto in essere dal Broker non potrà essere in ogni caso attribuito ad ASP Seneca.

ART. 9 - COMPETENZE ESCLUSIVE DI ASP SENECA

Resta di esclusiva competenza di ASP Seneca:

a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker e, quindi, anche la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

- b) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'ente;
- c) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, e alla formulazione di qualsiasi operazione modificativa degli obblighi contrattuali assunti con le compagnie assicuratrici.

ART. 10 - ORGANIZZAZIONE E REFERENTI DEL SERVIZIO

1. Per l'espletamento del servizio, il Broker dovrà avvalersi di un gruppo di lavoro tale da assicurare un costante e rapido collegamento con ASP Seneca, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa emergere nel corso della durata del servizio medesimo. Il servizio dev'essere in ogni caso garantito nei giorni lavorativi dalle 9.00 alle 18.00.
2. Per la regolare esecuzione, il Broker, all'avvio del servizio, deve nominare un Referente del servizio ("Referente Principale"), incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale incaricato della gestione del servizio.
3. Il Referente Principale dovrà possedere adeguata esperienza professionale nonché essere iscritto nella sezione b) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del Dlg n. 209/2005.
4. Il Referente Principale avrà inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente a tutti i servizi previsti dal presente capitolato e sarà sua cura garantire l'applicazione delle procedure e delle metodologie concordate e coordinare le attività di servizio pianificate. ASP Seneca, per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio e al fine di ottenerne una pronta risoluzione, si rivolgerà direttamente al Referente. Il Referente - in appositi incontri fissati anche su richiesta di ASP presso la sede amministrativa della stessa - dovrà relazionare ad ASP Seneca nelle persone del Direttore Generale e del Responsabile Unico di Progetto, sull'andamento delle singole attività e, in caso di problematiche, collaborerà ai fini della risoluzione delle stesse.
5. Le comunicazioni formali relative al servizio, ivi comprese eventuali contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto, saranno trasmesse al Referente Principale e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge al Broker affidatario.
6. In caso di temporaneo impedimento del Referente Principale, nell'arco dell'intera durata contrattuale, il Broker affidatario dovrà darne tempestivamente notizia al RUP, indicando contestualmente il nominativo del sostituto in possesso di adeguati requisiti di esperienza e professionalità, corrispondenti almeno ai requisiti minimi previsti dal presente capitolato.
7. Per adempiere alle prestazioni oggetto del servizio, il Broker deve inoltre avvalersi di personale, convenientemente esperto e formato, nonché perfettamente a conoscenza della lingua italiana, operante sotto la responsabilità esclusiva della sua impresa e nel rispetto della normativa sui rapporti di lavoro, a qualunque titolo in essere tra l'impresa e il personale di cui si avvale. Il Broker dovrà costituire, nell'ambito della propria struttura organizzativa, un gruppo di lavoro dedicato all'esecuzione del servizio composto da personale di elevata professionalità e capacità tecnica.



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

8. Il gruppo di lavoro sarà coordinato dal Referente Principale.

9. Il Broker, ai fini della continuità del servizio, è tenuto a mantenere in servizio il personale dedicato, limitando al massimo il “turn over”, e deve inoltre garantire che le risorse dedicate al servizio osservino gli obblighi di riservatezza.

ART. 11 – CESSIONE E SUBAPPALTO

1. A pena di nullità è vietata, in tutto o in parte, la cessione del contratto. In caso di inosservanza da parte del Broker di tale divieto, ASP Seneca, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

2. Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati dall’art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

ART. 12 - RESPONSABILITÀ DEL BROKER

1. Ogni responsabilità inerente allo svolgimento del servizio oggetto della presente consultazione fa interamente carico al Broker, il quale deve provvedere all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato con propri mezzi, propria organizzazione e rischio d’impresa a proprio carico, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed all’utilizzo del personale, dei mezzi, e della documentazione necessaria.

2. Il Broker dovrà svolgere l’incarico alle condizioni di cui al contratto, al presente Capitolato, nell’interesse esclusivo di ASP Seneca e nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite/presentate.

3. Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare.

4. Il Broker risponde, nei limiti di legge, dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Capitolato. In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza, errori, o omissioni del Broker e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti.

5. ASP Seneca ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili al Broker, come evidenziato al comma che precede. A tale scopo il Broker affidatario deve possedere una polizza assicurativa stipulata secondo le modalità indicate agli artt. 110, c.3, e 112, c.3, del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., il cui ammontare di copertura non deve essere inferiore a quello indicato al successivo art. 13.

L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui all’art. 13 è condizione essenziale per ASP e pertanto, qualora il Broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi con il massimale previsto, il contratto si risolverà di diritto secondo quanto previsto dal presente capitolato.

6. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi della quale sia venuta a conoscenza.



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

ART. 13 - POLIZZA ASSICURATIVA DI CUI AGLI ARTT. 110 COMMA 3 E 112 COMMA 3 DEL D.LGS. 209/2005 E S.M.I.

1. Il Broker dovrà svolgere il servizio con diligenza ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi necessarie ad ASP Seneca; quest'ultima avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.
2. A tal proposito il Broker deve possedere, per tutta la durata del contratto, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali stipulata secondo le modalità indicate agli artt. 110, comma 3, e 112, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., il cui ammontare di copertura deve essere non inferiore ad Euro 2.500.000,00. (duemilionicinquecentomila/00).
3. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per ASP Seneca. Qualora il Broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà immediatamente di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il recupero del maggior danno.
4. Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica in nessun caso il diritto al risarcimento dei danni. La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto.
5. Copia della polizza dovrà essere consegnata ad ASP Seneca entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta da parte della stessa, unitamente alla quietanza del pagamento del premio.
6. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa formulata secondo le prescrizioni del presente capitolato è condizione essenziale per la partecipazione alla consultazione ed altresì alla stipula del contratto d'affidamento del servizio.

ART. 14 – MODALITA' DI SCAMBIO DELLE COMUNICAZIONI

Lo scambio di comunicazione con il Broker avverrà tramite utilizzo dei normali canali (posta elettronica certificata, posta elettronica, telefono. Ai sensi degli art. 24 e 48 del D.Lgs. 82/20005 (Codice Amministrazione Digitale) il Broker dovrà essere dotato di una casella di posta certificate e della firma digitale. Il Broker è tenuto ad accettare lo scambio di comunicazioni tramite PEC.

Lo scambio di comunicazioni e trasmissione di documentazione tra ASP e il Broker avverrà con gli strumenti oggetto del presente articolo.

ART. 15 – RECESSO

1. Fermo il disposto di cui all'art. 123 del D.Lg. n. 36/2023, ASP Seneca può recedere dal contratto anche nei seguenti casi non imputabili al Broker:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c..



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

2. Il Broker è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo di preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, qualora ASP Seneca intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio o alla sua sospensione o interruzione.

3. ASP Seneca è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Broker deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'ente.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ASP Seneca si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al Broker qualora si verificasse il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale.

Il contratto è risolto di diritto ex. Art. 1456 C.c. nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni del presente capitolato e nel contratto. E' altresì risolto in caso di cessazione di iscrizione all'Albo di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. Il Broker è tenuto a comunicare tempestivamente le cause ostative di prosecuzione del servizio.

Per quanto non disciplinato si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii..

ART. 17 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

1. La risoluzione del contratto non avrà effetto sui contratti assicurativi intermediati con l'assistenza del Broker. Qualora il contratto sia risolto in costanza di contratti assicurativi intermediati con l'assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle compagnie assicuratrici che interromperanno la corresponsione dei compensi al Broker.

2. Il Broker, nel caso in cui venga risolto il presente rapporto, dovrà rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.

ART. 18 - INADEMPIENZE E PENALI

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato ASP provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC, assegnando al Broker n. 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte di ASP, a giustificare il comportamento del Broker, verrà applicata per ogni singola violazione una penale nella misura dello 0,5/1000 (zerovirgolacinque per mille) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati da ASP per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

della PEC che comunica la conclusione del contraddittorio. Resta salvo il diritto di ASP al risarcimento di maggiori danni.

La Responsabile del Servizio Centrale Unica Acquisti

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa